



LA SOCIETA' SEMPLICE

la SOCIETA' IRREGOLARE

nasce da un atto non registrato quindi senza la regolare pubblicità ma valido giuridicamente ai fini della costituzione

la società destinata all'esercizio di un'attività economica non commerciale

la maggior autonomia patrimoniale

si evidenzia sia nei confronti dei creditori sociali che dei creditori particolari del socio

la SOCIETA' DI FATTO

nasce non da un atto costitutivo espresso ma da un comportamento concludente di due persone che svolgono un'attività economica in comune.

la SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

nel quale si contrappongono soci giuridicamente tenuti al solo conferimento e responsabili per i rischi giuridici ed economici connessi con l'attività sociale nei soli limiti di esso e soci giuridicamente ed economicamente responsabili per l'attività sociale oltre i limiti del conferimento con tutto il loro patrimonio al pari di soci di società in nome collettivi

la responsabilità

illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali prevede che il creditore dimostri di aver già tentato l'escussione del patrimonio sociale altrimenti il socio può rifiutare per il principio della responsabilità sussidiaria. I creditori sociali non possono pretendere il pagamento dei singoli soci se non dopo l'escussione del patrimonio sociale

la disciplina è riconducibile

a quella prevista dal codice per le società semplici della tenuta da parte degli amministratori dei libri e scritture contabili

l'atto costitutivo

della sas deve essere redatto con scrittura privata autenticata o atto pubblico per l'iscrizione nel registro delle imprese esso deve contenere in aggiunta a quanto previsto per l'atto costitutivo della snc il nome dei soci accomandanti ed accomandatori la sas non è iscritta è irregolare l'atto costitutivo indica i soci amministratori.

lo scoglimento della società

avviene nei casi di cui alla disciplina della snc e quando rimane una sola categoria di soci salvo che nel termine di sei mesi non sia ricostituita la presenza della categoria

i soci

accomandatari possono rivestire la figura di amministratori con tutti i poteri di gestione conseguenti la responsabilità è sussidiaria ma diretta infatti il creditore agisce nei confronti del socio il quale è tenuto a rispondere senza limitazioni

accomandanti o capitalisti sono coloro che hanno l'obbligo del conferimento e nessuna azione può essere proposta nei loro confronti né dai creditori sociali né dalla società. Non possono assumere la carica di amministratori hanno il cd divieto di immistione ovvero non possono ingerirsi negli affari della società